



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

e dal Ministro dell'interno (ALFANO)

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 3260)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 luglio 2016

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 luglio 2016*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 36.207 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Mini-

stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere *b)* e *c)*, della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA
IL MINISTERO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI
DELLA REPUBBLICA DI AZERBAIJAN

Il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Interni della Repubblica di Azerbaijan, di seguito denominati "le Parti",

In base al principio di reciproco rispetto della sovranità e dell'indipendenza dei due Paesi,

Intenzionati ad assicurare la cooperazione per garantire i diritti umani e le libertà fondamentali,

Desiderosi di migliorare i loro rapporti e di promuovere un'efficace cooperazione reciproca nel contrasto della criminalità,

Richiamando la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988, la Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, firmata da entrambe le Parti a Palermo il 12 dicembre 2000, nonché il Protocollo Aggiuntivo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, e il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare ed aria e gli Accordi internazionali sulla lotta contro il terrorismo a cui le Parti aderiscono,

Convengono quanto segue:



Articolo 1

Autorità competenti

Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:

- a) per il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
- b) il Ministero degli Affari Interni della Repubblica dell'Azerbaijan.

Articolo 2

Ambito della cooperazione

1. Le Parti, nel quadro delle loro competenze e in linea con le rispettive legislazioni nazionali e con gli Accordi internazionali a cui i loro Stati aderiscono, cooperano ai fini della prevenzione e repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in particolare nei seguenti settori:
 - a) criminalità organizzata transnazionale;
 - b) produzione, traffico e contrabbando illeciti di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori;
 - c) tratta di persone e traffico di migranti;
 - d) reati contro il patrimonio storico e culturale.
2. Le Parti collaborano inoltre nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformità con la legislazione in vigore nei propri paesi e gli Accordi internazionali a cui i loro Stati aderiscono.

Articolo 3

Forme di cooperazione

1. Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'Articolo 2 ed in conformità con la legislazione nazionale, collaborano tramite:
 - a) scambio di informazioni;
 - b) scambio di esperienze;
 - c) assistenza reciproca nella formazione del personale e nello sviluppo delle sue capacità professionali.
2. Una Parte, su richiesta dell'altra Parte, effettua le seguenti attività operative e di ricerca:
 - a) ricerca di latitanti;
 - b) rintraccio di persone scomparse;



- c) identificazione di persone soggiornanti senza autorizzazione sul territorio dello Stato dell'altra Parte, o sprovviste di documenti personali o in possesso di documenti falsi.
3. Le Parti procedono allo scambio di informazioni relative a:
- a) attività operative e di ricerca attuate ai sensi dell'articolo 3 del presente Accordo e esiti correlati;
 - b) strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale;
 - c) reati, criminali, associazioni criminali (organizzazioni), loro modus operandi, strutture e contatti di reciproco interesse;
 - d) nuovi tipi di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori e relativa analisi.
4. Le Parti possono scambiare esperienze su:
- a) adozione delle misure necessarie per coordinare l'impiego di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza;
 - b) applicazione di nuove metodologie di lavoro nonché sull'uso di mezzi tecnologici moderni per la lotta contro la criminalità;
 - c) metodi impiegati per il contrasto alla tratta di persone e al traffico di migranti;
 - d) passaporti ed altri documenti di viaggio al fine di individuare documenti falsi.
5. Le Parti organizzano, se del caso, le necessarie attività di formazione per il personale dell'altra Parte presso i rispettivi istituti di formazione.

Articolo 4

Espletamento delle attività previa richiesta di cooperazione

1. Le Parti attuano la cooperazione reciproca in base ad una richiesta scritta recante le seguenti informazioni:
- a) nome dell'autorità della Parte richiedente e della Parte richiesta;
 - b) sintesi del caso per il quale viene inoltrata la richiesta e altra documentazione necessaria per motivare la richiesta;
 - c) descrizione dell'assistenza richiesta.
2. La richiesta deve essere debitamente effettuata ed autenticata dall'autorità della Parte richiedente.
3. In casi eccezionali, la richiesta può essere formulata oralmente, a condizione che sia immediatamente seguita da una conferma scritta.



4. Nel dare seguito alla richiesta, si applica la legislazione della Parte richiesta.
5. La Parte richiesta può non soddisfare, in tutto o in parte, l'attuazione della richiesta qualora questa non sia conforme alle disposizioni dell'Accordo o metta a repentaglio la sicurezza nazionale o sia in contrasto con la legislazione e gli interessi nazionali, nonché con gli impegni assunti a livello internazionale.
6. In caso di rifiuto la Parte richiedente viene immediatamente informata con notifica scritta contenente i motivi di tale rifiuto.

L'assistenza può altresì essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta comporta un onere eccessivo per le risorse dell'autorità competente richiesta.

Articolo 5

Costi

Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti.

Articolo 6

Riunioni e consultazioni

Le Parti possono, qualora necessario, organizzare riunioni e consultazioni, alternativamente in Italia e in Azerbaijan, per valutare lo sviluppo della cooperazione e promuoverne l'efficacia.

I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

Articolo 7

Obblighi derivanti da altri accordi internazionali

Il presente Accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi derivanti alle Parti da altri accordi internazionali ai quali il loro Stato aderisce, né sugli obblighi derivanti all'Italia in quanto paese membro dell'Unione Europea.



Articolo 8

Limiti relativi all'uso delle informazioni e dei documenti

Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani.

I dati personali e le informazioni sensibili scambiati tra le Parti sono, conformemente al diritto interno di entrambe le Parti, protetti in virtù degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.

Entrambe le Parti garantiscono un livello equivalente di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo e adottano le necessarie misure tecniche per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzato o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito.

In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano solo le persone autorizzate.

Le informazioni e i documenti forniti da un'Autorità competente conformemente al presente Accordo non devono essere divulgati a terzi, né essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti, se non previo consenso scritto dell'Autorità competente della Parte che li ha forniti.

Su richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la loro raccolta o ulteriore trattamento contravvengono al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.

Quando una Parte giunge a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per impedire che si faccia erroneo affidamento su tali dati.

Ciascuna Parte informa l'altra Parte se viene a conoscenza del fatto che i dati da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.



Articolo 9**Lingua**

Ai fini della cooperazione ai sensi del presente Accordo, le autorità competenti usano la lingua inglese come mezzo di comunicazione.

Articolo 10**Risoluzione delle controversie**

Le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo verranno risolte tramite negoziati e consultazioni reciproche tra le Parti.

Articolo 11**Emendamenti**

Il presente Accordo viene emendato con il consenso reciproco delle Parti. Gli emendamenti vengono apportati sotto forma di Protocolli separati che costituiscono parte integrante del presente Accordo e entrano in vigore in conformità con le disposizioni dell'articolo 12 del presente Accordo.

Articolo 12**Entrata in vigore e denuncia**

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione, attraverso i canali diplomatici, dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo viene concluso per un periodo di cinque (5) anni e viene automaticamente prorogato di ulteriori cinque anni, salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici e almeno sei (6) mesi prima della scadenza dei cinque anni, la sua intenzione di denunciarlo.



Firmato a Roma il 5 novembre, 2012 in due originali, in lingua, italiana, azera e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

**Per il Ministero dell'Interno
della Repubblica Italiana**

Quaresima Cancelli

**per il Ministero degli Affari Interni
della Repubblica di Azerbaijan**

R. Feyzulin



COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE MINISTRY OF INTERIOR
OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

The Ministry of Internal Affairs of the Republic of Italy and the Ministry of Interior of the Republic of Azerbaijan, hereinafter referred to as "the Parties",

Based on the principle of mutual respect of the sovereignty and independence of the two countries,

Aiming to ensure cooperation in order to guarantee human rights and fundamental freedoms,

Wishing to improve their relations and promote their effective mutual cooperation in combating crime,

Recalling the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988, the Convention against Transnational Organized Crime, signed by both Parties in Palermo on 12 December 2000, as well as their Additional Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, and the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air and the International Agreements on Fight against Terrorism to which the Parties are party,

Have agreed as follows:



Article 1

Competent authorities

The Competent authorities responsible for the implementation of this Agreement shall be:

- a) for the Ministry of the Interior of the Italian Republic, the Public Security Department of the Ministry of the Interior;
- b) The Ministry of the Internal Affairs of the Republic of Azerbaijan.

Article 2

Scope of cooperation

1. The Parties, within their competencies and in line with their respective national legislation and the international agreements to which their state is party, shall cooperate in preventing and suppressing crime in its various forms and in particular in the following sectors:
 - a) transnational organized crime;
 - b) illicit production, traffic and smuggling of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors;
 - c) trafficking in persons and smuggling of migrants;
 - d) crimes against cultural and historical heritage.
2. The Parties shall also cooperate in preventing and suppressing terrorist acts, in compliance with the legislation in force in their countries as well as with the international agreements to which their state is party.

Article 3

Forms of cooperation

1. The Parties in order to implement the provisions under Article 2 and in compliance with their national legislation - shall cooperate through the following:
 - a) information exchange;
 - b) sharing of experiences;
 - c) mutual assistance in personnel training and enhancement of their professional skills.



2. One Party, at the request of the other Party, shall conduct the following operative and search activities:
 - a) search for fugitives;
 - b) tracing of missing persons;
 - c) identify persons residing without authorization in the territory of the state of the other Party, or either without identification documents or with forged ones.

3. The Parties shall exchange information on:
 - a) operative and search activities conducted under Article 3 of this Agreement and related results;
 - b) legislative and scientific tools to combat crime, including information on criminal threat analysis;
 - c) crimes, criminals, criminal unions (organizations), their modus operandi, structures and contacts of mutual interest;
 - d) new kinds of narcotic drugs and psychotropic substances and their precursors and analysis.

4. The Parties may share their experiences on:
 - a) the adoption of the necessary measures in order to coordinate the employment of special investigative techniques, such as controlled deliveries, undercover and surveillance operations;
 - b) the application of new methods of work, as well as the use of modern technological methods to fight against crime;
 - c) the methods used to combat trafficking in persons and migrants' smuggling;
 - d) passports and other travel documents with a view to detecting forged documents.

5. The Parties shall organize, as appropriate, necessary training in their respective educational institutions for the personnel of the other Party.

Article 4

Acting upon requests for cooperation

1. The Parties shall implement their mutual cooperation on the basis of written request containing the following information:
 - a) the name of the authority of both the requesting and requested Parties;
 - b) summary of the case for which the request is being made, as well as other documents necessary for motivating the request;
 - c) description of the assistance requested.



2. The request shall be duly made and authenticated by the authority of the requesting Party.
3. In exceptional cases, a request may be oral, on condition that a written confirmation follows right away.
4. When carrying out the request, the national legislation of requested Party shall be applied.
5. The requested Party may deny, partially or totally, implementation of the request in case it is not in conformity with the provisions of the Agreement or it jeopardizes national security or is contrary to its national legislation and interests, as well as international commitments.
6. In case of denial the requesting Party shall be immediately informed by written notification containing the reasons for said denial.

Assistance may also be denied if the execution of the request implies an excessive burden on the resources of the requested competent authority.

Article 5

Costs

Ordinary expenses related to the processing of a request under this Agreement shall be borne by the requested Party, unless otherwise agreed in written form by the Parties.

Article 6

Meetings and Consultations

The Parties, if necessary, shall organize meetings and consultations in Italy and Azerbaijan alternatively, for the purpose of considering the development of cooperation and promoting its effectiveness.

The cost of the meetings shall be borne by the receiving Party whereas delegates' travel and accommodation costs shall be borne by the sending Party.

Article 7

Obligations under other international agreements

This Agreement shall not affect the rights and obligations of the Parties under other international agreements to which each state is party, as well as the obligations stemming from the participation of Italy within the European Union.



Article 8

Limits to the use of information and documents

The Parties agree that personal and sensitive data transmitted in the framework of this Agreement shall be used only for the purposes envisaged by it and in compliance with the provisions contained in international conventions on human rights.

Personal data and sensitive information exchanged between the Parties shall – in compliance with the domestic legislations of both Parties – be protected according to the same standards applying to national data.

Both Parties shall provide an equivalent level of protection of the personal data acquired under this Agreement and shall adopt the necessary technical measures to protect personal data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or unauthorized disclosure, alteration, access or unauthorized form of processing.

The Parties in particular shall take appropriate measures to ensure that only those who are entitled to access personal data can have access to such data.

The information and documents supplied by a competent authority under this Agreement shall neither be circulated to third parties nor used for other purposes than those for which they were requested and supplied, without the prior consent of the competent authority supplying Party.

At the request of the supplying Party, the receiving Party shall be obliged to correct, block or delete, in accordance with its national legislation, data received under this Agreement that are incorrect or incomplete or if its collection or further processing contravenes this Agreement or the rules applicable to the supplying Party.

Where a Party becomes aware that data received from the other Party under this Agreement are not accurate, it shall take all appropriate measures to protect against erroneous reliance on such data.

Each Party shall notify the other if it becomes aware that data transmitted to the other Party or received from the other Party under this Agreement are inaccurate or unreliable or are subject to significant doubt.



Article 9 Language

For the purposes of cooperation under this Agreement the competent authorities shall use English as their communication language.

Article 10 Settlement of disputes

Any disputes that might arise out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through mutual negotiations and consultations between the Parties.

Article 11 Amendments

This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties. The amendments shall be made in the form of separate Protocols forming an integral part of this Agreement and shall enter into force in accordance with the provisions of Article 12 of this Agreement.

Article 12 Entry into force and termination

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt, through diplomatic channels, of the last written notification of the Parties that the internal procedures necessary for its entry into force have been completed.

This Agreement is concluded for a period of five (5) years and shall be automatically extended thereafter for further five (5) years unless either Party notifies the other Party, through diplomatic channels, at least six (6) months prior to the expiry of the period, its intention to terminate it.



Signed in Rome on ^{5th November} , 2012 in two original copies in Italian, Azerbaijani and English languages, all texts being equally authentic. In case of differing interpretations the English text shall prevail.

On behalf of
the Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Italy

Quirino Casella

On behalf of
the Ministry of Interior
of the Republic of Azerbaijan

R. Feyzullayev



